



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 8

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Bigon, Manildo, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Luisetto, Micalizzi, Montanariello, Sambo, Trevisi, Cendron e Rocco

**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE NELLA
REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 dicembre 2025.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE NELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

La figura dello psicologo di base, nella Regione del Veneto, è stata avviata in forma sperimentale con la DGR n. 716 del 27 maggio 2014 “Compresenza della figura dello “Psicologo di Base” (PdB) nell'ambito dell'organizzazione territoriale regionale a supporto dei Medici di Assistenza Primaria (MAP)”. Questa sperimentazione ha dato importanti indicazioni, come riferito nell'ambito della DGR n. 1248 del 28 settembre 2015 “Proroga del progetto avviato con DGR n. 716 del 27/05/2014 ad oggetto: Compresenza della figura dello “Psicologo di Base” nell'ambito dell'organizzazione territoriale regionale a supporto dei Medici di Assistenza Primaria. Avvio della sperimentazione”, la quale ha così sintetizzato i principali risultati ottenuti nell'anno di sperimentazione:

- “l'importanza dell'incontro e la collaborazione tra Medico di famiglia e Psicologo, svolto come un lavoro unitario e complementare, e l'integrazione delle competenze tra Medicina e Psicologia;*
- la possibilità per il Medico di famiglia di inviare il paziente allo Psicologo senza il rischio che si senta valutato come “persona con disagio psichico”;*
- l'aver potuto intervenire in una fase in cui il disagio si è presentato all'inizio, in cui i primi sintomi valutati e compresi hanno permesso di non organizzarsi in gravi disturbi, che avrebbero portato a cronicizzare con forte limitazione della realizzazione personale. I disturbi maggiormente rilevati dai Medici di famiglia sono quelli classificati come ‘disturbi d'ansia’. Quindi l'avvio di percorsi ed interventi di “promozione della salute” alternativi alle pratiche sanitarie classiche, quelle che si offrono ai pazienti in caso di disagio psicologico;*
- l'aver limitato la somministrazione di farmaci e la spesa per analisi cliniche e visite specialistiche. Si è dimostrato, infatti, che l'indicazione di una valutazione psicologica abbia evitato a molti pazienti (47% dei casi) di assumere psicofarmaci e l'erogazione di ulteriori accertamenti diagnostici. Nel 21,8% dei casi il Medico di famiglia ha evitato di inviare ai servizi territoriali il paziente, contribuendo al contenimento delle liste d'attesa degli stessi e offrendo una risposta veloce e puntuale.”.*

Nonostante gli esiti positivi, tuttavia, il progetto non è poi stato rinnovato.

La già alta domanda per i servizi di salute mentale è cresciuta sensibilmente nel contesto della pandemia di Covid-19, colpendo in particolar modo i più giovani. Nel rapporto dell'Unicef “The State of the World's Children – 2021” si rileva che un adolescente su sette, tra i 10 e i 19 anni, convive con un disturbo mentale diagnosticato e, per il 40%, si tratta di ansia e depressione. Gli effetti delle restrizioni necessarie a ridurre i contagi sono stati, inoltre, particolarmente pesanti sulle donne, sia a livello psicologico e lavorativo, sia rispetto all'aumento dei casi di violenze domestiche. Su di loro, soprattutto, è ricaduto il quadro di sofferenza sociale e di stress dovuto all'aggravarsi delle condizioni economiche di molte famiglie e all'impegno contemporaneo di risposta alla propria attività lavorativa e alla cura della famiglia.

L'avvento della pandemia ha aperto un'epoca in cui la salute acquista nuovi significati e impone sguardi non più parziali, bensì la necessità di

un'integrazione delle risposte sanitarie e sociali, con una riorganizzazione dei servizi di cura in cui il cittadino possa trovare risposte adeguate alle diverse e complesse esigenze di salute, in un contesto multidisciplinare. Si riscontra, infatti, una domanda sempre più forte per una Sanità territoriale orientata alla promozione della salute che sappia coniugare accessibilità, tempestività ed efficacia, assicurando l'integrazione sociosanitaria degli interventi. È quindi necessario assicurare la presenza di Servizi di salute mentale che esplicino la loro funzione nella presa in carico della persona nel suo complesso, nella valutazione multidimensionale dei bisogni, nella definizione di piani personalizzati di assistenza e di cura, nell'integrazione dei servizi destinati alla persona.

In questo contesto, le nuove e più numerose domande dei cittadini hanno posto con grande forza, anche mediatica, la necessità di garantire la tutela della salute mentale in modo accessibile, diffuso sul territorio e in un'ottica di prevenzione, individuando la figura dello psicologo di base come adatta all'uopo. La prima Regione, dopo il limitato segnale dell'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 3 aprile 2019 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria", a procedere con successo in questo senso è stata la Regione Campania, mediante la legge regionale n. 35 del 3 agosto 2020 "Istituzione del servizio di Psicologia di base e modifiche delle leggi regionali 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità) e 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013)", oggetto di ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e respinto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 241 del 2021. Si sono poi succedute le leggi delle regioni Abruzzo, Lazio, Toscana, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La Regione del Veneto, nel frattempo, con la DGR n. 1215 del 7 settembre 2021, in riferimento alla legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha approvato le "Linee di indirizzo ed indicatori di monitoraggio per l'implementazione del Servizio Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti – UFDA", al fine di implementare presso le nove Aziende ULSS un servizio per la presa in carico multidisciplinare di giovani e famiglie in situazione di disagio psicologico a causa degli effetti delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19, reclutando professionisti sanitari, assistenti sociali e, in particolare, psicologi. Una sperimentazione, quella di cui si tratta, che ha ottenuto risultati positivi, garantendo la continuità della presa in carico e sperimentando un nuovo approccio alla professione caratterizzato dalla condivisione delle competenze e dedicato alla fascia d'età maggiormente colpita dalla pandemia, ovvero quella degli adolescenti. A quanto risulta, tuttavia, il servizio non è più attivo.

Da ultimo, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la mozione n. 302 del 26 aprile 2022 "Introduzione della figura dello psicologo delle cure primarie (psicologo di base) in Veneto", la quale impegnava la Giunta regionale ad "avviare un servizio permanente di psicologia di cure primarie, collegandolo alle nascenti case di comunità, anche eventualmente alle medicine di gruppo e, in generale, ai presidi territoriali, con l'obiettivo di rispondere al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia in una logica di prossimità e per evitare la cronicizzazione del disagio psichico". La logica di prossimità e l'obiettivo della prevenzione costituiscono il fulcro della

presente proposta di legge regionale, che mira a garantire un'assistenza diffusa sul territorio e a prevenire lo sviluppo di disturbi più gravi grazie ad una presa in carico tempestiva del paziente. L'istituzione del servizio di Psicologia di base, infatti, garantirà la riduzione degli accessi nei reparti ospedalieri dedicati, unitamente a una maggiore efficacia delle cure.

Tutto ciò premesso, si procede all'esplicazione degli articoli oggetto della presente proposta di legge regionale.

L'articolo 1 "Finalità ed istituzione del servizio di Psicologia di base" pone le basi normative e gli obiettivi dell'istituendo servizio, da svolgersi da parte di psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale e finalizzato a coadiuvare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella prevenzione di un'ampia serie di disturbi mediante un intervento adeguato e precoce, nonché in sinergia con gli altri servizi sanitari.

L'articolo 2 "Compiti dello psicologo di base" individua la garanzia del benessere psicologico come motore primo dell'azione dello psicologo di base nell'adempimento delle sue funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, di prevenzione e di promozione della salute. Il professionista, attivato dal medico di medicina generale, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista, svilupperà un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti.

L'articolo 3 "Elenchi degli psicologi di base" disciplina l'istituzione e i requisiti per l'iscrizione agli elenchi degli psicologi di base, da tenersi presso ciascuna ULSS.

L'articolo 4 "Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base" prevede la collaborazione degli psicologi di base con i Comuni, con gli Ambiti Territoriali Sociali (quando istituiti) e con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

L'articolo 5 "Clausola valutativa" prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di una relazione sui servizi di Psicologia di base a cadenza annuale destinata alla Commissione consiliare competente. Tale disposizione ha l'obiettivo di valutare annualmente lo stato del servizio, avendo come specifici parametri la distribuzione territoriale dei servizi, il numero delle richieste di consulenza psicologica, le modalità organizzative adottate e le eventuali criticità riscontrate.

L'articolo 6 "Norma finanziaria" prevede di fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge regionale mediante l'impiego di Euro 1.000.000,00.

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE NELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Finalità e istituzione del servizio di Psicologia di base.

1. La Regione del Veneto istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi anche a seguito della pandemia di Covid-19, il servizio di Psicologia di base, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 3 aprile 2019, n. 35 "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, al fine di garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere e integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini veneti.

3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Unità Locale Socio Sanitaria (ULSS) a livello dei distretti sanitari. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito psicologi di base. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, la formazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.

4. Il servizio di Psicologia di base è finalizzato a:

- a) prevenire la cronicizzazione di un'ampia serie di disturbi intervenendo adeguatamente in una fase molto precoce;
- b) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, che per il Pronto soccorso;
- c) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia di Covid-19;
- d) intercettare i bisogni di benessere psicologico, che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
- e) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello, nonché con gli altri servizi sanitari;
- f) organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata.

Art. 2 - Compiti dello psicologo di base.

1. Lo psicologo di base è inserito nel distretto sanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali.

2. L'attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.

3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 “Ordinamento della professione di psicologo”, competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, di prevenzione e di promozione della salute.

4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di sostegno psicologico, avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.

5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di medicina generale, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

Art. 3 - Elenchi degli psicologi di base.

1. In ciascuna ULSS è istituito l'elenco degli psicologi di base.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione alla sezione A dell'Albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) formazione, esperienza e titoli professionali specifici da valutare con le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4 comma 3.

Art. 4 - Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base.

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola o associata, e con gli Ambiti Territoriali Sociali, quando istituiti.

2. Le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina:

- a) l'organizzazione dei servizi di Psicologia di base;
- b) le modalità di accesso ai servizi di Psicologia di base;
- c) i tempi e le modalità di organizzazione di specifici corsi di formazione;
- d) i criteri di valutazione della formazione, dell'esperienza e dei titoli professionali specifici.

Art. 5 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, allo scadere dell'anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con decorrenza annuale, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sui servizi di Psicologia di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:

- a) distribuzione territoriale dei servizi di Psicologia di base attivati in ciascuna ULSS e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
- b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
- c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
- d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse iscritte nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025-2027”.

INDICE

Art. 1 - Finalità e istituzione del servizio di Psicologia di base.....	5
Art. 2 - Compiti dello psicologo di base.....	5
Art. 3 - Elenchi degli psicologi di base.....	6
Art. 4 - Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base.	6
Art. 5 - Clausola valutativa.....	6
Art. 6 - Norma finanziaria.....	7